

N. 1410

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori VERALDI, FOLLIERI, GIARETTA
e MONTAGNINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 1996

Immissione nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia
dei messi di conciliazione non dipendenti comunali

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374, come sostituito dall'articolo 11-*bis* del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto, tra l'altro, che a fianco degli ufficiali ed aiutanti ufficiali giudiziari operino per le notifiche anche «i messi di conciliazione in servizio presso i comuni... fino ad esaurimento del loro ruolo di appartenenza».

Stante la sopra indicata previsione normativa, si è posto il problema dell'inclusione dei messi di conciliazione non dipendenti comunali tra coloro cui la legge sul giudice di pace ha consentito la notifica degli atti del nuovo ufficio.

Sul punto sembra che, a livello ministeriale, si siano create due «correnti di pensiero» nel senso che la prima reitererebbe che la legge vuole, comunque, utilizzare i messi residui, anche non dipendenti comunali, perchè essi, a costo zero, garantiscono, fino all'esaurimento del loro ruolo, che va oltre la chiusura dell'ufficio di conciliazione, quell'equilibrio necessario in una materia così delicata qual'è quella delle notificazioni mentre la seconda avanzerebbe delle perplessità sull'interpretazione dell'espressione «fino ad esaurimento del ruolo di appartenenza».

Non vi è dubbio che il legislatore nell'impiegare, all'articolo 13 della legge n. 374 del 1991, e successive modificazioni, la formula, «fino ad esaurimento del ruolo di appartenenza», intendesse significare «fino a completo assorbimento negli organici del Ministero di grazia e giustizia» di tutti i messi di conciliazione.

È in queste motivazioni *la ratio* del presente disegno di legge, che mira ad immet-

tere nel ruolo del Ministero di grazia e giustizia i messi di conciliazione non dipendenti comunali in servizio presso gli uffici del giudice di pace alla data del 1° maggio 1995, momento iniziale dell'attività del messo di conciliazione relativamente agli affari del giudice di pace, così come disposto dalla legge n. 673 del 1994.

Non va sottaciuto, d'altra parte, che, mentre nelle regioni del centro-nord i messi di conciliazione non dipendenti comunali sono stati tutti immessi nei ruoli dei comuni compresi nelle singole circoscrizioni del giudice di pace, nelle regioni meridionali i «non dipendenti comunali» sono oltre 350 per cui la malaugurata ed assurda non utilizzazione di detto personale, in una realtà socio-economica degradata come quella del Mezzogiorno d'Italia, avrebbe come effetto immediato quello di gettare sul lastrico oltre trecentocinquanta famiglie con prospettiva di reddito, stante la notoria mancanza di lavoro che affligge il sud d'Italia, praticamente pari a zero, così come pari a zero è il costo della loro utilizzazione.

Inoltre, in loro mancanza, l'attività notificatoria graverebbe tutta sugli ufficiali e aiutanti ufficiali giudiziari, già oberanti di lavoro, con ulteriori, conseguenti disfunzioni della «macchina della giustizia», soprattutto quella «civile», che, nelle regioni meridionali, più che altrove, è spesso in *panne*, riverberando, anch'essa, effetti negativi nella già disastrosa realtà socio-economica.

Il comma 2 dell'articolo unico del disegno di legge prevede che tutti i diritti e le indennità nonchè l'amministrazione e la ripartizione dei proventi vengano regolamentati secondo le modalità previste dalla legge 15 gennaio 1991, n. 14.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I messi di conciliazione non dipendenti comunali in servizio al 1° maggio 1995 presso gli uffici del giudice di pace sono immessi nel ruolo del Ministero di grazia e giustizia, destinati ad uffici compresi nel distretto di corte di appello di appartenenza, ed inquadrati nella quarta qualifica funzionale purchè in possesso dei requisiti di legge previsti per l'accesso al pubblico impiego.

2. I diritti e le indennità nonchè l'amministrazione e la ripartizione dei proventi dei messi in servizio presso l'ufficio del giudice di pace sono regolamentati secondo le modalità previste dalla legge 15 gennaio 1991, n. 14.

